



TRIBUNALE FEDERALE

Decisione n. 4/2021

**Procedimento disciplinare RPNI 9/2019
a carico dei Tesserati Denis FINDERLE e Bruno FICARA,
e dell’Affiliato CN REGGIO ASD**

ooooo

Il Tribunale Federale, composto da Alessandro Ghibellini, Presidente, Simona Crispo e Michele G. Micalizzi, componenti, riunito il giorno 29 marzo 2021 in modalità di videoconferenza telematica, esaminati gli atti, ascoltato l’accusato presente Denis Finderle e il suo difensore, e l’intervento della Procura Federale, ha emesso la seguente

DECISIONE

Nei confronti dei tesserati Denis Finderle, Bruno Ficara e dell’Affiliato CN Reggio ASD.

ooooo

Il procedimento di indagini preliminari 9/2019 ha preso avvio dalla trasmissione di specifica nota in data 2 luglio 2019 con la quale l’Ufficio Affari Generali rendeva edotta la Procura dei fatti verificatisi in Reggio Calabria in esito alla regata della classe Laser 4.7 del 20 gennaio 2019, e dei successivi sviluppi.

Gli eventi salienti, diffusamente ricostruiti nell’atto di deferimento a giudizio, possono essere riassunti nel seguente ordine:

In data 20 gennaio 2019 l’Affiliato Circolo Nautico Reggio organizzava l’evento agonistico sopra nominato, valido per la selezione al campionato italiano di classe e quindi di rilevanza non trascurabile.

Il Comitato di regata, che è pacifico consistesse in un Comitato Unico in quanto onerato della risoluzione delle proteste (e che per questo sarebbe corretto indicare come CU, ma che per più chiara intellegibilità verrà indicato in appresso come CdR) era individuato nelle persone degli UdR Bruno Ficara, Presidente, Paola Chilà e Laura Zagari, componenti, ritualmente nominati dagli organi preposti.

A compimento delle prove in programma, risultava primo in classifica il concorrente Giuseppe Comi, contro il quale veniva tuttavia presentata protesta da parte della concorrente Giulia Brancati De Canio.

In esito alla discussione della protesta, il Comi veniva squalificato, e la protestante proclamata vincitrice della regata.



Federazione Italiana Vela

Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI - Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

Piazza Borgo Pila 40 - Torre A/16 p. - 16 129 Genova - Tel. 010 5445 41 - Fax 010 592864
C.F. 95003780103 - www.federvela.it - email: segretariogenerale@federvela.it



Il protestato squalificato avanzava richiesta al CN Reggio copia della documentazione prescritta (consistente per norma di regolamento in: fatti accertati, regole applicate, decisione e motivazioni) al fine di proporre gravame alla decisione.

La richiesta di documentazione veniva formalizzata il 7 febbraio e quindi oltre il termine di giorni sette (RRS 65.2) che il regolamento di regata prevede come perentorio.

Il circolo organizzatore dichiarava di nulla potere consegnare in quanto nulla aveva ricevuto dal CdR, che, a suo dire, aveva omesso di redigere il verbale di discussione dell'unica protesta trattata, e reiterava tale versione dei fatti allorché la richiesta della documentazione, ben oltre i limiti temporali utili per l'appello, gli veniva ripetutamente rinnovata in esito ad un esposto dei genitori del Comi rivolto alla Segreteria Generale.

In un proprio scritto datato 20 marzo 2019, il caposezione UdR, che aveva vanamente richiesto la documentazione direttamente al Presidente del CdR Ficara, attesta che al Comi, a quella data, fosse stata consegnata come unico elemento materiale della discussione di protesta la copia di un foglio A4 contenente la descrizione del fatto e la richiesta di udienza redatti dalla Brancati.

In data 28 marzo la Presidenza del Comitato di VI Zona informava la Segreteria Generale che, valutata come irregolare la discussione della protesta e la squalifica del Comi, aveva deliberato di annullare la decisione e di attribuire nuovamente a questi il primo posto in classifica.

Il 9 aprile successivo venivano trasmesse al caposezione Pugliese, dal prevenuto Denis Finderle, che affermava di avere rinvenuto la documentazione su indicazioni di un consigliere del CN Reggio di cui non ricordava il nome, copie fotografiche del verbale della protesta recante la firma del presidente del CdR.

Successivamente all'azione del Comitato di Zona, i genitori esercenti la patria potestà sulla minore Giulia Brancati De Canio, adivano a propria volta la Segreteria Generale, qualificando come illegittimo l'operato dell'organo zonale, ed esigendo e ottenendo il ripristino della classifica dell'evento.

In data 16 luglio 2019 la Procura Federale avviava procedimento di indagini preliminari, richiedendo agli organi di Zona l'intera documentazione riguardante l'evento agonistico del 20 gennaio, parere del Caposezione zonale, corrispondenza del Comitato di Zona con la Segreteria Generale, con la Segreteria di Classe, con i genitori dei minori Comi e Brancati; e rivolgendo la richiesta di produzione degli atti della protesta al CN Reggio, contro il quale, non ottenuta risposta, avviava autonome indagini definite con patteggiamento. Disponeva l'audizione, come persone informate dei fatti, dei membri del CdR, del Finderle, della Presidente del Comitato di Zona, del Presidente del Cn Reggio, del Caposezione UdR-

In esito, riteneva *“di poter stringere il campo delle indagini alla gestione e documentazione relativa a una protesta presentata dalla concorrente Giulia Brancati Di Canio contro il concorrente Giuseppe Comi, con particolare riguardo al verbale dell'udienza, in merito al quale e sotto molteplici aspetti apparivano contrapposte le dichiarazioni rese dai diversi soggetti ascoltati e interrogati”* e pertanto avviava specifica indagine nei confronti dei tesserati Bruno Ficara e Denis Finderle oltre che dell'Affiliato CN Reggio *“ciascuno per le attività del proprio ruolo sopra indicato”* e relativamente *“alla redazione, custodia e trasmissione del verbale dell'udienza e della documentazione della regata”*.

All'interrogatorio disposto si presentava unicamente il Finderle, il quale ammetteva di avere ricevuto mandato fiduciario riguardo alla organizzazione e gestione della regata, negando tuttavia di

aver ricevuto i documenti della protesta dal CdR, o di avere mai ricevuto un incarico di custodia rispetto agli stessi; aggiungendo di averli ricercati, e infine trovati dietro indicazione di un membro del direttivo del sodalizio, quando era divenuto necessario intervenire per tutelare gli interessi dell'allieva Bancati.

Allo stesso interrogatorio avevano omesso di presentarsi tanto il Ficara quanto il legale rappresentante del CN Reggio, che avevano inviato brevi note, il primo dichiarando di avere dato regolare svolgimento all'intera procedura di protesta, affidando il relativo incartamento alla custodia del Finderle; il secondo, nella persona del proprio Presidente, attribuendo al CdR il mancato controllo di taluni fra i compiti di gestione della regata, quali quelli di controllo delle iscrizioni, e al Finderle il prelevamento del verbale della protesta, che non era mai stato custodito nei locali della Società.

Dalle contrastanti versioni compiute dagli interrogati, la Procura ha ritenuto acquisito: che il verbale della protesta fosse stato correttamente redatto e sottoscritto; che della consegna dello stesso al Finderle non vi fosse *"prova valida"*; che la copia del verbale acquisita agli atti non riproducesse l'originale; che la scomparsa del documento originale e *"l'erroneo parere espresso dalla Valentina Colella"* avessero prodotto l'intervento di correzione della classifica con la restituzione del 1° posto al Comi, e (dopo la reazione della Brancati e l'intervento della Segreteria Generale) il nuovo rivolgimento della graduatoria in favore della stessa Brancati e il pressoché contestuale ritrovamento nei locali del CN Reggio del verbale *"non originale"* da parte del Finderle.

Ritenuta quindi certa l'esistenza dell'originario verbale, ma sconosciuto *"chi lo abbia eliminato per poi farlo rivivere difforme, con conseguente ripetuta modifica della classifica, creando incertezza per quanto attiene alla redazione, conservazione e trasmissione del verbale originale della protesta e di quello rinvenuto dal Finderle"*; e valutato che *"le affermazioni dei tre indagati sono prova di evidenti comportamenti illeciti, oltre quelli propri del C.N. Reggio quale organizzatore della regata, poiché, essendo contraddittorie sulla sussistenza di un fatto altrimenti accertato, sono o possono essere giudicate false e/o strumentali, tali quindi da rendere necessario procedere a ulteriori e migliori accertamenti in ordine alla sussistenza e gravità delle rispettive responsabilità degli indagati, da ricercare e accertare in sede dibattimentale"*; la Procura ha chiuso il procedimento istruttorio, stimando che fossero stati attinti accertamenti sufficienti nei confronti del: *"tesserato UdR Bruno Ficara per aver dichiarato non essere stato redatto il verbale relativo alla protesta presentata dalla concorrente Giulia Brancati Di Canio contro il concorrente Giuseppe Comi nella regata Prima Selezione Zonale Laser disputata in Reggio Calabria il 20.1.2019, successivamente confermandone l'esistenza per averlo personalmente consegnato al termine dell'udienza all'istruttore Denis Finderle"*; del *"tesserato istruttore federale Denis Finderle per aver dichiarato, negando l'affermazione del Ficara, di nulla sapere del verbale redatto nell'udienza, ma di averlo rinvenuto tra le carte nell'ufficio del C.N. Reggio e inviato al Caposezione zonale Pugliese nel successivo mese di aprile"*; dell'Affiliato *"C.N. Reggio, in persona del tesserato Michele Polimeni, per non aver osservato le normative federali quanto a controllo delle iscrizioni e del tesseramento dei concorrenti e obbligo di custodia della documentazione della regata; dei tre indagati per avere essi "con separate iniziative o in concorso fra loro, eliminato il verbale originale sostituendolo, dopo l'intervento del Segretario Generale che ne ha reso necessaria l'esistenza, con quello dichiarato rinvenuto dal Finderle, disconosciuto da testimoni dal Procuratore Federale ritenuti attendibili"*.

Il 2 gennaio 2020, confermate le ragioni poste a base dell'atto di chiusura indagini la PF depositava richiesta di rinvio a giudizio.

Si costituiva in giudizio solo Denis Finderle, che ribadiva le argomentazioni defensionali del medesimo tenore di quelle sviluppate in fase predibattimentale.

In data 12 marzo 2021, ripresa l'attività dibattimentale su conforme deliberazione dell'Autorità federale, il Tribunale emetteva ordinanza del seguente tenore: *“Ritenuto che medio tempore la Procura Federale, chiedendone la riunione al presente procedimento o in alternativa la valutazione come intervento nello stesso, ha trasmesso a questo Tribunale l'esposto in data 24 febbraio 2020, a firma Giulia Brancati De Canio, con cui si chiede accertamento della responsabilità disciplinare della tesserata Valentina Colella in relazione ai fatti in esame nel presente procedimento;*

Ritenuto che alla ipotizzata riunione osta tanto la carenza di un preventivo deferimento a giudizio della tesserata Valentina Colella, quanto l'impossibilità di qualificare l'esposto come ricorso formulato ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Giustizia, conferma la convocazione della tesserata Valentina Colella nella qualità di teste, e riserva alla decisione ogni altra ed ulteriore valutazione.”

All'udienza del 29 marzo 2021, la Procura concludeva chiedendo irrogarsi la sanzione di mesi cinque più uno di pena accessoria al tesserato Bruno Ficara, di mesi quattro al tesserato Denis Finderle e di mesi tre all'Affiliato CN Reggio. Era altresì presente il prevenuto Finderle e la di lui difesa rappresentata dall'Avv. Silvia Scarpa che si richiamava ai propri scritti e insisteva nella eccezione di consumazione del termine decadenziale di cui all'art. 42 commi 1 e 4 RdG.

ooooo

La vasta indagine precedente al deferimento ha attinto solo in parte le finalità che la Procura Generale si era proposta di raggiungere, ad essa poco avendo apportato la fase dibattimentale sia per l'ostinato rifiuto a comparire di taluni fra i testi indicati dalla Procura, sia per la rinuncia a qualsiasi attività defensionale di due su tre fra i prevenuti, sia per il rapido esaurirsi dei tempi processualmente disponibili che ha impedito il ricorso a più efficaci provvedimenti istruttori.

Sembra tuttavia che la scarsità dei risultati istruttori sia anche da connettere non tanto alla necessitata risoluzione di *“procedere a ulteriori e migliori accertamenti ... da ricercare e accertare in sede dibattimentale”*, quanto alla scelta di isolare da un più vasto contesto un singolo fatto e di qualificarlo evento causale delle anomale vicende susseguitesì, tralasciandone inevitabilmente altri di allarmante rilevanza sui quali si rivelerà proficuo ulteriormente indagare.

Tanto premesso e ritenuto, e occorrendo procedere al vaglio del merito

Il Tribunale Federale

In via preliminare conferma integralmente l'ordinanza resa in data 12 marzo 2021, con la quale ha rigettato la richiesta della Procura di riunire al presente giudizio l'esposto, ad essa Procura rivolto il 24 febbraio 2020 nell'interesse di Giulia Brancati De Canio (erroneamente in ordinanza: "...a firma Giulia Brancati De Canio ..."), con cui veniva postulato l'accertamento della responsabilità disciplinare della tesserata Valentina Colella, e ha valutato altresì improponibile qualificarlo come intervento, stante il mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti della tesserata Colella e la consumazione dei termini decadenziali di cui al comma 2 dell'art. 34 RdG.

Rigetta l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla difesa del prevenuto Finderle ai sensi dell'art 42, commi 1 e 4 RdG, posto che il procedimento appare essere stato sospeso ai sensi dell'art. 42 comma 5d su conforme richiesta della medesima parte dal giorno 3 marzo 2020 e poi, a causa dell'emergenza sanitaria e per le connesse disposizioni generali dell'autorità federale, dal giorno 13 marzo 2020 al giorno 31 gennaio 2021, senza alcuna soluzione di continuità fra la prima sospensione e l'ultima delle proroghe disposte, e ancora, con provvedimento riguardante specificamente i procedimenti pendenti a quell'ultima data, dal giorno 9 febbraio al giorno 10 marzo 2021.

In quanto agli addebiti rivolti al prevenuto tesserato Bruno Ficara

Relativamente al riscontro di consistenza dei singoli capi di addebito, ritiene il Tribunale che si debbano valutare come fondati quelli riguardanti il tesserato UdR Bruno Ficara, del quale risulta relativamente agevole individuare gli illeciti commessi in stretta connessione ai compiti del suo specifico ufficio.

Che della discussione della protesta fosse stato redatto un compiuto resoconto era già convincimento dell'accusa, e alle stesse conclusioni sostanziali giunge il Tribunale. Il fatto è affermato dalla teste Zagari, del tutto credibile proprio per la palese insussistenza di un ravvisabile interesse a contrapporre una tale ricostruzione a quella di segno diametralmente opposto del Comitato di Zona che quel verbale ha qualificato come mai esistito. E' appena da precisare che la riferita circostanza che il verbale del procedimento sia stato redatto su dei fogli bianchi e solo dopo trascritto a cura del Ficara stesso sui moduli federali non sottrae nessuna autenticità al documento: è prassi abituale, e da ritenersi lecita, che al ricorrere della necessità, e ove altre contingenze non lo sconsiglino, della discussione si prendano appunti su un brogliaccio e la trascrizione sul modello predisposto avvenga dopo la lettura della decisione.

E'plausibile quindi che di questa prima versione redatta su fogli volanti (che prima versione per l'appunto non è) non si sia mai trovata traccia, e il suo mancato ritrovamento non è indice di nessun illecito.

Occorre invece considerare che il verbale ritrovato a mesi di distanza, non è costituito da un unico verbale, ma da due diversi verbali, sebbene nessuno dei soggetti coinvolti nell'esame di essi (tutti di specifica preparazione tecnica) abbia mai mostrato di essersene avveduto (la circostanza, come si vedrà, ha rilievo per la posizione del prevenuto Finderle). I due verbali appaiono redatti su moduli federali diversi fra loro per vari elementi costitutivi (in buona parte grafici) tanto da occupare un diverso numero di pagine, due il primo, tre il secondo.

Prima di passare all'esame del loro contenuto, è bene precisare che, quali che siano le circostanze del loro smarrimento e del successivo ritrovamento (tanto l'uno quanto l'altro avvenuti nella sede del CN Reggio, luogo destinato alla loro custodia) il contenuto degli stessi li connette

indubitabilmente alla discussione di protesta del 20 gennaio, e la sottoscrizione al Presidente del CdR che quella protesta ha gestito (appunto il prevenuto Ficara) fintanto che non intervenga un espresso disconoscimento di colui che ne appare legittimamente l'autore (disconoscimento che non è mai intervenuto, pur se sarebbe stato molto agevole qualora il Ficara non ne fosse stato l'autore). Vero è che il Ficara, mai comparso in giudizio né davanti all'organo inquirente, ha inverosimilmente negato al Caposezione Pugliese (e l'inverosimiglianza direttamente discende dalla tipicità delle operazioni che un UdR è chiamato a svolgere una volta che sia stato investito della gestione di una protesta) di avere redatto alcun verbale, ma è altrettanto vero che ha dichiarato, in uno scritto inviato alla Procura e prodotto in atti, anche l'esatto contrario e di avere poi consegnato le carte al Finderle, e che per tanto nessun valore può essere dato alla negazione.

Per quanto concerne il tempo della redazione, è del tutto verosimile che il primo dei verbali (quello recante la trascrizione della protesta, sicuramente di pugno della Brancati per evidente compatibilità della grafia di questa trascrizione con quella della protesta originariamente redatta in modo informale) sia stato compilato immediatamente prima o immediatamente dopo la lettura della decisione, essendo ragionevole supporre che alla protestante sia stato chiesto di trattenersi per il breve tempo occorrente.

Non esistono indizi che riconducano allo stesso momento la redazione del secondo verbale: ed anzi la presunzione di una seconda "versione" motivata dalla supposta esigenza di una più curata stesura appare fragile e smentita dal riscontro di una sottoscrizione "per presenza" della Brancati che non è con ogni evidenza riferibile a quest'ultima. La riconducibilità al Ficara sembra però essere confermata dalla grafia a carattere stampatello che ha tutte le caratteristiche grafologiche del primo verbale e risulta perfettamente sovrapponibile ad essa.

Ragionevolmente e positivamente risolto per entrambi i verbali il problema della diretta riferibilità al Ficara, e per quel che riguarda il primo anche quello dell'epoca di stesura, occorre esaminare il fondamento dell'addebito di falso ideologico riscontrato dalla Procura nel contenuto dei documenti. L'addebito è fondato sul raffronto del contenuto dei due verbali e sul reale svolgimento dell'udienza di protesta per come è verosimilmente ricostruito dalla testimonianza Zagari. Questa ha infatti asseverato che in udienza sono stati ascoltati tanto la protestante quanto il protestato, e, specificamente, la testimone Chiara Zingrone. I verbali redatti sui moduli federali, al contrario, omettono entrambi il riferimento alla escussione della teste, e fra loro (restando la sostanza delle dichiarazioni delle parti, della ricostruzione del fatto, e dei motivi della decisione, del tutto equivalenti) divergono per una diversa giustificazione di tale omissione. Il primo verbale infatti, si limita ad annotare che "*la testimone...è esclusa dal protesto*" (sic), il secondo cura di precisare che "*il testimone (la mutazione di genere è rimasta senza plausibili spiegazioni)... si esclude non avendo partecipato alla regata*".

Il particolare, di rilievo apparentemente marginale, si rivela decisivo perché attinge tanto la dimostrazione della falsa attestazione compiuta dal Ficara, quanto la individuazione della ragione che verosimilmente l'ha provocata.

La falsa attestazione viene quindi pienamente a sostanzarsi nella rimozione della testimonianza della Zingrone, e nella negazione che essa sia stata assunta; ed è di per sé idonea a dar corpo alla ipotesi astratta dell'illecito, senza che sia necessario individuarne ulteriori effetti. Non concorre a sottrarle consistenza la ragionevole assenza di una preordinazione in danno della protestante: che si

debba cioè escludere che l'autore abbia perseguito il risultato di indebolire la decisione assunta e di renderla riformabile all'esame di un eventuale appello.

La ragione del comportamento tenuto, tenacemente ricercato dalla accusa per l'intera durata del processo, è verosimilmente circoscritta nella volontà di celare la partecipazione alla regata di un'atleta che, a quanto è emerso in istruttoria, era priva dei titoli necessari alla iscrizione (probabilmente il tesseramento alla Classe). Che il Ficara non avesse nessuna responsabilità della irregolare iscrizione, restando questa di stretta competenza del Comitato organizzatore, e quindi della Società ospitante, è fuor di dubbio, ma è obiezione che nulla risolve, essendo assai probabile che la protratta lontananza dai campi di regata gli avesse sottratto contezza (ne fa una esplicita affermazione nella nota alla Procura di cui si è detto) di molte delle regole che era stato chiamato ad applicare. Che l'esigenza di occultare quella irregolare partecipazione, forse -seppure infondatamente- ritenuta compromettente per l'intero evento, deve essere con ogni probabilità insorta contestualmente alla discussione della protesta, o al termine di questa, se è vero che la redazione del primo verbale aveva già avuto cura di annotare l'esclusione della teste Zingrone.

Ai fini della compiuta dimostrazione della responsabilità del Ficara è inoltre irrilevante che non sia accertato chi abbia potuto avvertirlo della irregolare iscrizione, chi abbia potuto addebitargliene eventualmente l'inesistente responsabilità, chi abbia potuto, e in quali termini, suggerirgli l'opportuno rimedio di rimuovere dalla verbalizzazione la scomoda circostanza. Così come non si rifletterebbe sull'illecito l'individuazione di chi abbia rilevato che la modalità con cui quella rimozione era stata verbalizzata era insufficiente al perseguito occultamento, ed abbia suggerito o imposto la più soddisfacente formula riportata sul secondo verbale: la posizione del prevenuto non subisce e non si avvale del possibile concorso di terzi nella commissione dell'illecito.

In quanto agli addebiti rivolti al prevenuto Affiliato Circolo Nautico Reggio

Degli addebiti rivolti all'Affiliato CN Reggio, quello relativo alla mancata o insufficiente osservanza della Normativa in tema di controllo delle iscrizioni all'evento agonistico in questione, appare connesso alle incolpazioni rivolte, con esiti processuali assai diversi, a una delle rimanenti parti del procedimento. E' rimasto in effetti ignoto il soggetto responsabile delle iscrizioni relative alla regata, avendo dichiarato il legale rappresentante della Società di aver conferito al Finderle un mandato di organizzare l'evento tanto ampio quanto indeterminato (ma avendo anche dimostrato di avere insufficiente cognizione sul punto, dato che ha stimato che quei compiti toccassero al CdR) e avendo negato il Finderle di avere ricevuto lo specifico incarico.

Pare di poter convenire con la Procura che ha attribuito alla dirigenza del sodalizio una fondamentale ignoranza di regole basilari nell'organizzazione di una attività agonistica sia pure di dimensione ridottissima (come deve essere ritenuta la prova del 20 gennaio 2019) quali quelle dell'obbligo di presiedere alle iscrizioni dei partecipanti. Deve aversi per certo che, qualora l'Affiliato avesse proceduto ad una corretta gestione delle iscrizioni, se del caso attribuendo la formale titolarità del Comitato Organizzatore al Finderle, non avrebbero avuto ragione di verificarsi le irregolarità che hanno innescato la catena di effetti che ci occupa.

Di ancora maggiore gravità si presentano le deficienze nella conservazione delle proteste e dei relativi verbali per come si sono atteggiate nel caso di specie.

L'Affiliato non è sicuramente responsabile per il mancato appello frapposto dal protestato Comi alla squalifica subita il 20 gennaio 2019, posto che non è mai stata dedotta da alcuno che la richiesta

della documentazione utile alla proposizione del gravame sia stata avanzata prima del 7 febbraio successivo. A tale richiesta, tardiva e irrituale anche nella forma, avrebbe anzi potuto opporre la avvenuta consumazione del termine utile.

Emerge tuttavia, dalle tardive e omissive risposte date agli uffici, federali o zonali, che gli chiedevano conto della controversa questione, una carente, o del tutto assente, capacità di far fronte agli obblighi che incombono su qualsiasi Affiliato che intenda gestire un livello minimo di attività agonistica: fra i quali certamente emerge l'organizzazione di un servizio di segreteria che consenta la custodia dei documenti di regata.

In quanto agli addebiti rivolti al prevenuto tesserato Denis Finderle

La possibilità che il Ficara si sia autonomamente risolto a compiere la falsa attestazione è destinata a riflettersi positivamente sulla posizione del prevenuto Finderle. Quantomeno perché questi potrebbe apparire come il soggetto che più di altri avrebbe avuto ragione di temere per le conseguenze di un mancato o insufficiente controllo delle iscrizioni alla regata.

Finderle non è solo un dipendente che svolge per il CN Reggio il ruolo di allenatore: è anche, se non soprattutto, l'unico soggetto che in apparenza ha le competenze per gestire l'attività agonistica del sodalizio, tanto è che gli vengono affidate tutte le incombenze connesse all'evento in questione: dalla compilazione del bando al posizionamento delle boe. Ma la presunzione che gli fosse stato affidato anche l'incarico di curare le iscrizioni non ha sufficiente consistenza, e potrebbe non averne nessuna dato che in atti si riscontra un documento che registra l'esistenza di un Comitato Organizzatore in cui il nome del Finderle non compare. In ogni caso da una presunzione siffatta non potrebbero generarsi ulteriori presunzioni: che il Finderle avesse ragione di temere che una distratta gestione delle iscrizioni potesse volgersi in un danno per lui, e che per rimuovere questo possibile danno fosse necessario collaborare con il Ficara per la alterazione del verbale.

Analogamente sarebbe destituito di fondamento trarre dalla carenza di un servizio di segreteria la presunzione che Finderle fosse l'unico possibile affidatario dell'incartamento della protesta, e l'unico possibile custode nei mesi successivi all'evento.

Che il ritrovamento dei verbali sia compiuto da Finderle a mesi di distanza è certamente evento dubbio, e lo è anche l'omissione del nome del consigliere che gli ha indicato il posto in cui cercare, ma non equivale a una dimostrazione di colpevole preordinazione.

Dal controverso ritrovamento emerge anzi un rilievo che assume un peso rilevante nel sottrarre valenza alla tesi della Procura: che quei documenti *ritrovati* (o contraffatti per l'esigenza di contrastare l'intervenuto annullamento dell'esito della protesta) si sia infine risolto a consegnare perché la sua allieva Brancati se ne potesse avvalere. Ed è il seguente: Finderle consegna (o invia le copie) di quello che dice di avere ritrovato, e di certo ha l'interesse di inviare un documento che sia autentico o che abbia apparenza di essere tale. Nella realtà finisce per consegnare non un verbale di udienza, ma due verbali della stessa udienza, e non c'è miglior modo di dimostrare la falsità di un documento che quella di consegnarne due. Consegnando quella coppia di verbali Finderle quindi dà prova più che attendibile di non avere partecipato alla creazione dei documenti, e di non essere nemmeno consapevole della doppia redazione, posto che è irragionevole supporre che l'autore o il coautore di un documento falso (o colui che dell'artefatto sia comunque a conoscenza) produca unitamente al documento falso la prova della sua falsità.

La medesima conclusione si raggiunge per ogni altro elemento direttamente o indirettamente connesso all'accusa: non si ravvisa alcuna convergenza di indizi idonea a dimostrare che abbia avuto un ruolo materiale nella confezione del falso di cui Ficara viene riconosciuto autore, e non v'è ragione per ritenere certo che l'atteggiamento usato nel corso delle indagini (il prevenuto è stato l'unico a costituirsi e a non frapporre inverosimili motivi ostativi alle convocazioni disposte) abbia sicuramente travalicato la misura di una legittima cautela defensionale e abbia attinto consistenza di omessa collaborazione.

Non rinvenendosi quindi ragioni che consentano di condividere le conclusioni dell'accusa, vengono radicalmente a mancare i presupposti per ritenere fondate le incolpazioni rivolte al prevenuto Finderle.

ooooo

Tanto consente di approdare per vie certe ad una pronuncia di piena responsabilità nei confronti del tesserato Bruno Ficara e dell'Affiliato CN Reggio. Il comportamento omissivo di entrambe le parti non consente per contro il riconoscimento di alcuna attenuante. Per il tesserato Bruno Ficara si condivide la misura delle richieste sanzionatorie avanzate dalla PF nella misura di mesi cinque di sospensione, nulla per sanzioni accessorie. Per l'Affiliato CN Reggio la sanzione viene applicata nella misura di mesi due di sospensione.

L'incolpato Bruno Ficara ai sensi dell'art. 6 RdG primo comma deve ritenersi assoggettato alla giurisdizione disciplinare di questo Tribunale sebbene alla presente data non risulti avere rinnovato il tesseramento per l'annualità corrente 2021. La possibilità che il rinnovo di questo possa aver luogo fino allo spirare dell'annualità stessa esclude che possa applicarsi la misura di cui al comma 3 dell'art. 12 dei Principi Fondamentali 2018 CONI che sanziona chi si sottragga mediante dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate.

La insussistenza di elementi bastevoli a concludere la responsabilità del tesserato Denis Finderle produce il proscioglimento dalle incolpazioni poste.

Vista infine la propria ordinanza resa in data 12 marzo 2021 e confermata nella presente sede, ritenuto che nell'esposto presentato nell'interesse di Giulia Brancati De Canio vengono riferite azioni attribuite a soggetti estranei al presente giudizio in cui si ravvisano atti lesivi della giurisdizione riservata al Giudice di Gara; e ritenuto che tali atti sembrano trovare riscontro nelle acquisizioni dell'istruzione preliminare di questo giudizio; ritenuto ancora che nella fase dibattimentale si sono succeduti plurimi rifiuti a comparire da parte di taluni tesserati che hanno rivestito o che rivestono cariche tecniche, o che fanno parte di organismi elettivi, o che hanno richiesto gli accertamenti confluiti nel giudizio; rimette gli atti di causa all'Ufficio della Procura perché possa valutare la ricorrenza di tutti gli illeciti in essi ravvisabili.

PQM

Il Tribunale Federale, composto come in epigrafe, ritenuto che dagli atti:

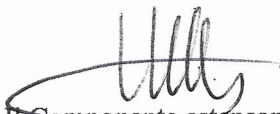
Emerge la responsabilità disciplinare del sig. Bruno Ficara nei termini indicati dalla Procura Federale commina allo stesso tesserato sig. Bruno Ficara la sanzione disciplinare di mesi 5, nulla per sanzioni accessorie;

Emerge la responsabilità disciplinare del CN Reggio nei termini indicati dalla Procura Federale commina allo stesso affiliato la sanzione disciplinare di mesi 2;

Non sussistono elementi sufficienti per riconoscere in capo al sig. Denis Finderle una responsabilità disciplinare, assolve lo stesso dalle incolpazioni mosse dalla Procura Federale.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per ogni altra indagine.

Così deciso il giorno 29 marzo 2021 in Genova/Roma in modalità di teleconferenza.


Il Presidente del Tribunale
Alessandro Ghibellini


Il Componente estensore
Michele G. Micalizzi

F.I.V.
Federazione Italiana Vela
Organi di Giustizia
depositato il 2/4/2021
